



PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020



PO FEAMP 2014/2020

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca

Priorità 4 - Obiettivo specifico 4.1.

**Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Selezione delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG**

PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 – 2020

AVVISO PUBBLICO

Obiettivo 1

Miglioramento della sostenibilità economica ed ambientale delle imprese del settore ittico con
particolare attenzione alla pesca artigianale

Obiettivo specifico 1.C

Miglioramento dell'immagine e della richiesta di mercato del prodotto ittico
della Costa dei Trabocchi

Azione 1.C.2 Eco-pescatori in rete

**Azioni di miglioramento ambientale promosse da pescatori in rete -
Sostituzione o ammodernamento di motori per la piccola pesca – III finestra**

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI

PREMESSA

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Azione attivata

Articolo 2 – Risorse disponibili e misura del contributo

Articolo 3 – Soggetti ammissibili

Articolo 4 – Localizzazione degli interventi

Articolo 5 – Spese e interventi ammissibili

Articolo 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Articolo 7 – Documentazione della domanda

Articolo 8 – Valutazione delle domande

Articolo 9 – Graduatoria e concessione dei contributi

Articolo 10 – Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Articolo 11 – Modalità di erogazione dei contributi

Articolo 12 – Obblighi del beneficiario

Articolo 13 – Controlli

Articolo 14 – Varianti

Articolo 15 – Proroghe

Articolo 16 – Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Articolo 17 – Ricorsi

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

Articolo 19 – Stabilità delle operazioni

Articolo 20 – Deroghe

Articolo 21 – Rinvio

PARTE II - SCHEDA TECNICA DI AZIONE

Scheda tecnica Azione 1.C.2 Eco-pescatori in rete. Azioni di miglioramento ambientale promosse da pescatori in rete - Sostituzione o ammodernamento di motori per la piccola pesca

- 1. Quadro sintetico dell’Azione**
- 2. Descrizione dell’Azione**
- 3. Interventi ammissibili**
- 4. Soggetti beneficiari**

5. **Criteria di Ammissibilità**
6. **Quantificazione delle risorse e misura del contributo**
7. **Criteria di selezione**
8. **Spese ammissibili**
9. **Tipologia di spese escluse**

PARTE III – MODULISTICA

MODULISTICA PER IMPRESE

Allegato A - Modello di domanda

Allegato B – Affidamento bancario

Allegato C - Relazione descrittiva dei contenuti progettuali

Allegato D - Quadro economico - Stato di attuazione delle spese

Allegato E - Schema di check list istruttoria per la valutazione di ricevibilità delle istanze

Allegato F - Schema di check list istruttoria per la valutazione di ammissibilità

Allegato G - Schema di check list istruttoria (Scheda di riepilogo)

Allegato H - Quadro sinottico per la valutazione di merito

Allegato I - Dichiarazione di avvio dei lavori

Allegato M - Richiesta di liquidazione Saldo

Allegato N - Elenco riepilogativo delle spese sostenute

Allegato O - Dichiarazione liberatoria del fornitore

Allegato P - Azioni di informazione/comunicazione a carico dei beneficiari

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" e successive modifiche e integrazioni;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2015) 8452 F1;
- DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
- Atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome;
- Atto repertorio 102/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante Intesa sull'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 29/06/2016 con la quale:
 - si prende atto dell'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca) nell'ambito del

- Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 giugno 2016, Repertorio Atti n. 102/CSR;
- si dà atto delle funzioni di referente regionale dell'Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020 per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo incardinate presso il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio politiche di sostegno dell'economia ittica, assolte dal Dott. Antonio Di Paolo, Direttore del Dipartimento;
 - si dà mandato ad avviare le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al Programma FEAMP 2014/2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 15/11/2016 avente ad oggetto Regolamento n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca - FEAMP 2014/2020 - Regione Abruzzo - presa d'atto Piano Finanziario transitorio per l'O.I. Regione Abruzzo;
 - Determinazione Dirigenziale DPD027/66 del 30 giugno 2016 recante “Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, Art.li 32-35 – Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60-63 - P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' N. 4 (OT 8) - “Sviluppo locale di tipo partecipativo” - “Community Lead Local Development (CLLD)” – approvazione Avviso pubblico per la selezione dei FLAGS e delle SSL”;
 - Determinazione Dirigenziale DPD027/70 dell'1 agosto 2016 recante “Modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigenziale DPD027/66 del 30 giugno 2016”;
 - Determinazione Dirigenziale DPD027/71 dell'8 settembre 2016 avente ad oggetto “Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, Art.li 32-35 – Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60-63 - P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' N. 4 (OT 8) - “Sviluppo locale di tipo partecipativo” - “Community Lead Local Development (CLLD)” – modello di convenzione tra OI e FLAG;
 - Determinazione Dirigenziale DPD027/74 del 26 ottobre 2016 recante “Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, Art.li 32-35 – Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60-63 - P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' N. 4 (OT 8) - “Sviluppo locale di tipo partecipativo” - “Community Lead Local Development (CLLD)” – approvazione graduatoria FLAGS”;
 - Determinazione Dirigenziale DPD027/31 del 5 giugno 2017 avente ad oggetto “Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, Art.li 32-35 – Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60-63 - P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' N. 4 (OT 8) - “Sviluppo locale di tipo partecipativo” - “Community Lead Local Development (CLLD)” – modello di convenzione tra OI e FLAG rettificato;
 - Regolamento interno delle attività del FLAG Costa dei Trabocchi approvato dal Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica;
 - Piano di azione definitivo del FLAG Costa dei Trabocchi approvato con nota del Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica del 20/07/2017 Prot. n. RA 193623/17;
 - Piano d'Azione del FLAG Costa dei Trabocchi, la cui rimodulazione è stata approvata dall'OI Regione Abruzzo in data 03.07.2020 prot. RA201427, in data 13/06/2022 Prot. RA 0228538/22, in data 29/05/2023 Prot. RA 0230403/23 e successivamente in data 02/10/2023 Prot. RA 0402249/23;
 - Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il FLAG Costa dei Trabocchi stipulata in data 27 luglio 2017;

- Addendum alla Convenzione tra la Regione Abruzzo e il FLAG Costa dei Trabocchi sottoscritta in data 13 aprile 2021 e 23 giugno 2023;
- Documentazione approvata dall'AdG – Modello attuativo:
 - Disposizioni procedurali – Manuale delle procedure e dei controlli (giugno 2017);
 - Disposizioni attuative di Misure – Parte A Generali;
 - Disposizioni attuative di Misura Parte B – Specifiche;
 - Linee Guida ammissibilità delle Spese.

PREMESSA

Il presente Avviso si articola in 3 sezioni:

- 1. “PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI”, contenente disposizioni comuni a tutte le Azioni;**
- 2. “PARTE II – SCHEDE TECNICHE DI AZIONE”, contenente disposizioni specifiche per ogni Azione;**
- 3. “PARTE III – MODULISTICA”, contenente tutti gli allegati citati nella parte generale dell’Avviso, comuni a tutte le Azioni**

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Azioni attivate

1. Il presente Avviso dà attuazione all’Azione 1.C.2 Attrezzature per la pesca costiera artigianale selettiva e sostenibile prevista nel Piano di Azione del FLAG Costa dei Trabocchi. L’Azione si colloca nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.C Miglioramento dell’immagine e della richiesta di mercato del prodotto ittico della Costa dei Trabocchi e concorre al raggiungimento dei risultati degli Obiettivi Tematici OT4 e OT8.
2. In considerazione degli effetti prodotti dall’emergenza COVID 19 e della necessità di sostenere la ripresa del settore dopo la fase acuta della crisi, evitando che molti pescatori abbandonino l’attività, il Piano d’Azione rimodulato attraverso l’Azione 1.C.2 ha ritenuto opportuno promuovere un intervento destinato agli operatori della piccola pesca, consistente in un contributo finalizzato alla sostituzione o all’ammodernamento di motori principali o ausiliari per pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore attuale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 41 p. 2 del Reg (UE) 508/2014 del 15 maggio 2014.
3. In linea generale l’obiettivo consiste nel mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, nel migliorare l’efficienza energetica e nel ridurre l’inquinamento dei pescherecci.

Articolo 2 – Risorse disponibili e misura del contributo

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Avviso è prevista la dotazione finanziaria di € 20.664,79. Il contributo massimo concedibile a ciascuna istanza è pari a Euro 10.000,00. L’intensità del contributo pubblico è declinata nella specifica Scheda di azione, contenuta nella parte II del presente Avviso. Il Contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario per lo stesso progetto di investimento e per le singole spese ammissibili.
2. Le risorse disponibili sono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibilità di concedere all’ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale della spesa ammissibile.

Articolo 3 – Soggetti ammissibili

1. Ai sensi del presente Avviso sono ammissibili a proporre istanza di contributo i soggetti individuati nelle schede tecniche unite al presente Avviso come Parte II, singolarmente o associati tra loro nelle forme giuridicamente consentite. I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nelle schede tecniche unite al presente Avviso come Parte II.

Art. 4 – Localizzazione degli interventi

1. Gli interventi dovranno essere localizzati nell’areale costiero del FLAG Costa dei

Trabocchi, coincidente con i territori dei Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo.

Articolo 5 – Spese e interventi ammissibili

1. Sono considerate ammissibili al finanziamento del FEAMP le spese sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso, che risultino:
 - pertinenti e imputabili all'operazione;
 - congrue;
 - effettivamente sostenute dal beneficiario;
 - sostenute nel periodo di ammissibilità;
 - tracciabili;
 - contabilizzate.
2. Le categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione conformi alle disposizioni regolamentari e alle disposizioni contenute nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del P.O. FEAMP 2014-2020". Le spese e gli interventi ammissibili sono dettagliate distintamente nella specifica scheda di Azione. Le spese generali, disciplinate nel par. 7.1.1.14 del Documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del P.O. FEAMP 2014-2020" e richiamate nella Scheda Tecnica di Azione contenuta nella Parte II del presente Avviso, sono ammissibili a finanziamento se collegate alle operazioni finanziate e necessarie per la loro preparazione o esecuzione. Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 4% dell'importo totale ammesso.

Articolo 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato A. La stessa, sottoscritta con firma autografa o digitale ai sensi del D.P.R n. 445/2000, corredata della documentazione elencata nel successivo articolo 7 dell'Avviso, deve essere spedita entro il termine perentorio del **9 dicembre 2023** a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC gac.costadeitrabocchi@legalmail.it, precisando nell'oggetto: "Nome beneficiario - domanda di partecipazione all'Avviso pubblico di cui all'Azione 1.C.2 Sostituzione o ammodernamento motori III finestra". L'istanza va inoltrata entro le ore 23,59 del giorno di scadenza.
2. Ove la domanda di ammissione all'aiuto e la documentazione che la correda siano inviate, in pendenza dei termini, più di una volta, verrà preso in esame esclusivamente l'ultimo invio.

Articolo 7 - Documentazione della domanda

1. I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono presentare:
 - 1) domanda conforme al modello di cui all'allegato A debitamente sottoscritta e

corredata di copia del documento di identità del richiedente in caso di firma autografa;

- 2) relazione descrittiva dei contenuti progettuali secondo il modello Allegato C, redatta sotto forma di dichiarazione di atto notorio dal richiedente, contenente almeno:
 - a) le finalità, con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura e, se del caso, delle riduzioni in kW del motore nuovo o modernizzato rispetto al motore da sostituire e della riduzione dell'inquinamento per emissioni e consumi;
 - b) le caratteristiche progettuali e la descrizione analitica dell'intervento;
 - c) la localizzazione;
 - d) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione del termine di avvio e di completamento, da redigere assumendo a riferimento quanto indicato nell'articolo 10;
 - e) il piano economico/finanziario del progetto conforme all'Allegato D con indicazione dei preventivi;

Detta relazione dovrà contenere una specifica attestazione del tecnico progettista che il motore nuovo o modernizzato non abbia più capacità in kW rispetto al motore attuale.

Alla relazione dovranno essere allegati:

- 1) documentazione attestante la proprietà dell'imbarcazione da pesca;
- 2) licenza di pesca;
- 3) ruolino di equipaggio;
- 4) autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
- 5) per le imbarcazioni da pesca non soggette alla certificazione della potenza del motore, documenti di verifica attestanti la coerenza dei dati relativi alla potenza dei motori conformemente all'art. 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 con riferimento alle informazioni contenute:
 - a) nei dati raccolti dal sistema di controllo dei pescherecci;
 - b) nel giornale di pesca;
 - c) nel certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dai motori (EIAPP) rilasciato conformemente all'allegato VI della convenzione MARPOL 73/78;
 - d) nei certificati di classificazione rilasciati da un organismo abilitato a effettuare le ispezioni e la visita dei pescherecci ai sensi della direttiva 94/57/CE;
 - e) nel certificato di collaudo in mare;
 - f) nel registro della flotta peschereccia comunitaria;
 - g) in ogni altro documento che fornisca informazioni pertinenti sulla potenza

- del motore o altre caratteristiche tecniche ad essa collegate;
- 6) documenti di verifica attestanti che il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca (ad esclusione delle imbarcazioni removeliche);
 - 7) per le imbarcazioni removeliche dichiarazione di potenza del motore da sostituire rilasciata dal costruttore e copia nulla osta ministeriale, rilasciato in base al Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 24 novembre 2008;
 - 8) nel caso di acquisto di beni o servizi, inclusa la consulenza tecnica e finanziaria, almeno tre preventivi di spesa. Per tutti i beni/servizi, ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi acquisiti, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. Nel caso di presentazione di meno di tre preventivi, vanno illustrate in dettaglio le circostanze legittimanti la mancata presentazione di essi nel numero indicato. Nel caso di prestazioni rese da Ente tecnico accreditato (ad es. RINA), operando gli stessi sulla base di tariffari ufficiali, non è richiesta la presentazione di tre preventivi;
 - 9) quadro di raffronto dei preventivi prodotti;
 - 10) nel caso in cui il richiedente sia costituito in forma societaria, dovranno altresì essere prodotti:
 - Atto costitutivo, Statuto ed elenco dei soci;
 - Copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (nel caso in cui il richiedente sia costituito in forma societaria);
 - Delibera/atto dal quale risulti che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto, a richiedere e a riscuotere il sostegno (nel caso in cui il richiedente sia costituito in forma societaria);
 - 11) Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Modello UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le imprese di nuova costituzione o attive da meno di due anni;
 - 12) opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto segue:
 - *il peschereccio oggetto dell'investimento di cui alla presente Misura appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca (ai sensi dell'art. 22, par. 2 - Reg. (UE) 1380/2013) ha dimostrato equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui tale segmento dispone;*
 - *per l'investimento in oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio;*
 - 13) Elenco della documentazione trasmessa.

La documentazione presentata deve essere in corso di validità.

Articolo 8 – Valutazione delle domande

1. La struttura responsabile del procedimento è il FLAG Costa dei Trabocchi, preposto alla valutazione di ricevibilità, ammissibilità, all'istruttoria tecnica e alla valutazione di merito delle istanze presentate. I soggetti investiti di attività valutative hanno l'onere preventivo di sottoscrivere apposita dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, art. 35 bis, comma 1 lett. c, di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni artt. 42, 77, commi 4, 5 e 6 e di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.
2. In relazione ai tempi procedurali si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Nell'ambito del procedimento, l'Amministrazione può richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o le precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria.

8.1 Valutazione di ricevibilità

1. Le domande di contributo pervenute sono oggetto di una preventiva valutazione di ricevibilità, svolta con l'ausilio dello schema di *check list* istruttoria unita all'Avviso come Allegato E, finalizzata ad accertare che la domanda:
 - sia stata inviata entro i termini di presentazione stabiliti;
 - sia stata presentata impiegando il modello Allegato A;
 - sia debitamente sottoscritta e corredata di copia del documento di identità del richiedente o del legale rappresentante in corso di validità;
 - sia allegato un documento recante relazione tecnica illustrativa dell'intervento.
2. Ove non ricorra anche solo una delle suddette condizioni, la domanda viene dichiarata irricevibile ed è conseguentemente esclusa dalle ulteriori fasi valutative.
3. Il FLAG provvede ad assegnare alle domande ricevibili il codice SIPA e a comunicare a ciascun richiedente gli esiti della valutazione compiuta, evidenziando le eventuali cause di irricevibilità.

8.2 Valutazione di ammissibilità

1. La valutazione di ammissibilità è svolta, con l'ausilio dello schema di *check list* istruttoria unita all'Avviso come Allegato F e consiste nella verifica dei seguenti profili:
 1. congruità dell'intervento con le finalità dell'azione;
 2. completezza documentale delle istanze. Alle istanze debbono essere allegati tutti i documenti ad esse pertinenti indicati nell'art. 7;
 3. perfezione documentale delle istanze: qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il FLAG può richiederlo fissando un termine di 3 giorni per la trasmissione a mezzo PEC;

4. possesso dei requisiti di ammissibilità di cui alle specifiche schede di azione – parte II Avviso;
 5. coerenza della domanda di contributo con i parametri di cofinanziamento specificati nel par. 6 “Intensità dell’aiuto” della scheda di Azione (Parte II).
2. È ammissibile il principio del soccorso istruttorio di cui alla Legge n. 241/1990 art. 6 qualora gli elementi mancanti possano essere desunti dalle restante documentazione e/o non incidano su elementi essenziali riguardanti il contenuto progettuale, la individuazione del soggetto responsabile della realizzazione oppure sui criteri per la valutazione di merito dei progetti.
 3. Il FLAG provvede a comunicare a ciascun richiedente gli esiti della valutazione compiuta, evidenziando le eventuali cause di inammissibilità. La domanda è dichiarata inammissibile, ed è conseguentemente esclusa dalle ulteriori fasi valutative, in caso di mancato soddisfacimento anche di una sola delle condizioni di cui ai punti da 1 a 5.
 4. I progetti ammissibili sono sottoposti ad istruttoria tecnica. A tal fine il FLAG compila una *check list* conforme allo schema di cui all’Allegato G. Ove ne ravvisi la necessità, il FLAG può richiedere ulteriori chiarimenti, fissando il termine di giorni 3 lavorativi per la risposta a mezzo PEC, decorso il quale l’istanza è istruita allo stato della documentazione esistente.

8.3 Valutazione di merito

1. Completate la valutazione di ricevibilità, l’ammissibilità e l’istruttoria tecnica delle istanze, il FLAG provvede alla valutazione di merito delle domande, che comprende l’assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione.
2. La valutazione di merito consiste nell’attribuzione di un punteggio sulla base delle griglie di valutazione riportate nella Scheda tecnica di Azione, parte II del presente Avviso. I criteri di selezione si distinguono in tre tipologie:
 - Criteri trasversali (T), applicabili, in generale, a tutte le Azioni del Piano, finalizzati a garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi;
 - Criteri specifici del richiedente (C), riferiti a caratteristiche detenute dal medesimo al momento della presentazione dell’istanza di finanziamento;
 - Criteri relativi all’operazione (O), riferiti alle caratteristiche dell’operazione da realizzare.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei criteri sarà pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1 e coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del punteggio (P) è approssimato alla seconda cifra decimale. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun intervento in sede di valutazione di merito è specificato nella relativa scheda di misura. La soglia minima di idoneità è pari a 1 punto da raggiungere con la valorizzazione di almeno 2 criteri di selezione. In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell’età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

Articolo 9 – Graduatorie e concessione dei contributi

A) Graduatorie

1. Il FLAG rimette al Servizio gli esiti di tutte le attività valutative ed istruttorie svolte, compresi i profili inerenti l'ammissibilità delle spese candidate dai richiedenti, nonché la proposta di graduatoria. Successivamente alla validazione da parte del Servizio Sviluppo locale ed economia ittica il FLAG adotta formalmente la graduatoria definitiva articolata in elenco dei soggetti idonei nell'ordine del punteggio assegnato ed elenco di quelli non idonei per difetto del punteggio minimo necessario.
2. Il FLAG provvede alla pubblicazione del provvedimento sul proprio sito internet www.flagcostadeitrabocchi.it. Lo stesso è pubblicato, inoltre, sul sito della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/pesca. La pubblicazione sul sito del FLAG vale come notifica *erga omnes*.

B) Concessione dei contributi

1. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, il Beneficiario deve produrre al FLAG, unitamente all'istanza di finanziamento, affidamento bancario rilasciato da uno o più Istituti di credito, finalizzato alla realizzazione del progetto, che attesti la capacità economica del richiedente rispetto agli oneri finanziari cui egli è obbligato ai fini dell'attuazione del progetto, redatto nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato B.
2. Il FLAG provvede ad acquisire d'ufficio, se necessario, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al soggetto proponente e il Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Il FLAG invia al Servizio Sviluppo locale ed economia ittica la documentazione acquisita ed il parere motivato circa l'ammissione a concessione del progetto.
4. La concessione delle agevolazioni è disposta dal Servizio Sviluppo locale ed economia ittica della Regione Abruzzo in presenza di un DURC regolare di data non anteriore a 120 giorni. I provvedimenti di concessione dei contributi sono emessi, di norma, entro 5 giorni decorrenti dalla data di perfezionamento documentale, nel limite della disponibilità finanziaria e, comunque, secondo la misura indicata all'art. 2 dell'Avviso. Ciascun richiedente concorrerà all'attribuzione dei contributi secondo la posizione in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. Il provvedimento di concessione specifica in forma testuale o con rinvio ad allegati:
 - numero identificativo del progetto;
 - CUP;
 - nominativo beneficiario o ragione sociale;
 - codice fiscale o partita IVA;
 - spesa ammessa a contributo;
 - totale contributo concesso;
 - riparto contributo per quote di cofinanziamento.

Il Servizio Sviluppo locale ed economia ittica comunica al beneficiario, e per conoscenza al

FLAG, la concessione dei benefici.

6. Il provvedimento di concessione è pubblicato sul sito internet www.regione.abruzzo.it nella specifica sezione dedicata alla “Trasparenza, valutazione e merito”, in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dall’art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 (“Decreto sviluppo”), sul sito www.regione.abruzzo.it/pesca e sul sito internet del FLAG www.flagcostadeitrabocchi.it.

Articolo 10 – Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

1. Il beneficiario deve comunicare al Servizio Sviluppo locale ed economia ittica della Regione Abruzzo e al FLAG l’inizio lavori entro 3 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione. L’avvio dei lavori coincide, per gli interventi materiali comprendenti la sola fornitura di beni o servizi, con la data del primo documento di trasporto o fattura accompagnatoria, o con quella del versamento della caparra confirmatoria, oppure con quella del contratto di fornitura qualora registrato. L’avvio dei lavori deve essere attestato con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, conforme all’Allegato I sottoscritta dal richiedente e trasmessa al Servizio Sviluppo locale ed economia ittica della Regione Abruzzo e al FLAG Costa dei Trabocchi a mezzo PEC.
2. I progetti devono essere ultimati entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo e comunque, perentoriamente, entro il 31 dicembre 2023. Entro il termine finale devono essere realizzati tutti gli interventi, tutte le opere, gli investimenti, gli acquisti preventivati, eseguiti i relativi pagamenti.
3. La domanda di saldo e la relativa documentazione vanno prodotte nei 30 giorni dalla scadenza del predetto termine.

Articolo 11 – Modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo è liquidato in unica soluzione a saldo, previa verifica di conclusione dell’intervento. La richiesta di pagamento deve formare oggetto di specifica richiesta del beneficiario come da Allegato M ed essere inviata al Servizio Sviluppo locale ed economia ittica all’indirizzo PEC dpd022@pec.regione.abruzzo.it e, per conoscenza, al FLAG all’indirizzo gac.costadeitrabocchi@legalmail.it.
2. Per il pagamento del Saldo le istanze devono essere corredate della seguente documentazione:
 - Relazione sottoscritta dal richiedente, contenente la descrizione degli investimenti realizzati, con particolare riferimento alla data finale di realizzazione dell’investimento, alla conformità al progetto approvato, al raggiungimento degli obiettivi prefissati in relazione alla potenza dei motori;
 - le imbarcazioni removeliche dovranno allegare certificato d’origine del nuovo motore (libretto motore), mentre le imbarcazioni non removeliche dovranno allegare copia della verifica dell’Ente tecnico accreditato (ad es. RINA) che certifichi la potenza del nuovo motore o di quello ammodernato e la riduzione

- dell'inquinamento per emissioni e consumi;
- fatture quietanzate e altra documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture devono contenere la dicitura "PO FEAMP 2014 – 2020 – Piano d'Azione FLAG Costa dei Trabocchi Azione 1.C.2 - C.U.P. ". In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto _____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
 - fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
 - documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;
 - elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fattura, dell'imponibile in euro (Allegato N);
 - dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici redatte in conformità all'Allegato O;
 - estratti conto bancari, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea documentazione equivalente;
 - per ciascun bene o servizio acquistato, dichiarazione sostitutiva di notorietà, a firma sia dell'acquirente che del venditore, attestante che tra lo stesso ed i medesimi non sussistono vincoli di parentela entro il III grado e di affinità entro il II grado;
 - elenco riepilogativo della documentazione allegata alla richiesta di saldo.
3. Per il saldo, il Servizio Sviluppo locale ed economia ittica ove prescritto, provvede ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al soggetto proponente.

Articolo 12 – Obblighi del beneficiario

1. Oltre a quanto innanzi stabilito, il beneficiario ha l'obbligo di:
 1. avviare e completare l'investimento entro i rispettivi termini stabiliti nell'art. 10;
 2. realizzare il progetto per una spesa pari almeno al 70% del totale del progetto, a condizione che il progetto finale risulti comunque funzionale;
 3. realizzare l'iniziativa in conformità al progetto approvato;
 4. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento esclusivamente con una o più delle modalità di seguito indicate, riportando laddove possibile il codice CUP attribuito all'intervento:
 - Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve

- produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciate dall'istituto di credito di appoggio, da cui si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
- Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciate dall'istituto di credito di appoggio, da cui si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
 - Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, da cui si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
 - Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
 - Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare;
 - Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni devono essere emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP);
 - Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso;
5. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. Codice FEAMP nelle causali di pagamento/fatture);
 6. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale;
 7. assicurare la propria collaborazione per le verifiche, i sopralluoghi e gli accessi che il concedente nonché i Servizi comunitari dovessero effettuare nella sede del soggetto beneficiario;
 8. fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio del progetto ed al suo avanzamento fisico, finanziario e procedurale;

9. rispettare, ove tenuto, le norme previste dal Codice degli appalti ai sensi del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
 10. realizzare le azioni di informazione/comunicazione di cui all'allegato P;
 11. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali.
2. Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi innanzi enumerati, si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Articolo 13 – Controlli

1. Il Servizio Sviluppo locale ed economia ittica attiva controlli amministrativi in sede e controlli *in loco* per verificare il rispetto delle condizioni di concessione, obblighi ed impegni assunti. I controlli saranno effettuati, oltre che secondo le modalità descritte nel presente Avviso, secondo le disposizioni procedurali generali elaborate in seno al Tavolo tecnico istituito ai sensi del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e secondo il "Manuale dell'O.I. dell'AdG Regione Abruzzo".

Articolo 14 – Varianti

1. Non sono ammesse varianti.

Articolo 15 – Proroghe

1. Non sono ammesse proroghe.

Articolo 16 – Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

1. Il soggetto destinatario del contributo comunica al Servizio Sviluppo locale ed economia ittica e al FLAG l'eventuale rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto.
2. Il beneficiario decade dal contributo in particolare nei seguenti casi:
 - il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso o la spesa sostenuta è inferiore al 70% del totale del progetto;
 - esecuzione di varianti non autorizzate;
 - mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti o prorogati;
 - accertamento di false dichiarazioni;
 - variazione della destinazione d'uso delle attrezzature oggetto di finanziamento, intervenuta nei 5 anni dalla liquidazione del saldo;
 - cessione della proprietà dei beni oggetto di finanziamento ovvero cessazione dell'attività o cambiamento di localizzazione dell'attività, intervenuti nei 5 anni dalla liquidazione del saldo.
3. In tali casi il Servizio Sviluppo locale ed economia ittica procede, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, alla revoca dei benefici ed al recupero, in tutto o in parte, delle

somme eventualmente liquidate. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, il Servizio Sviluppo locale ed economia ittica provvede a dare corso alla fase di esecuzione forzata, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Eventuali ulteriori responsabilità civili o penali del beneficiario sono fatte valere dinanzi alle competenti Autorità secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

4. I provvedimenti adottati ai fini del presente articolo sono comunicati al FLAG.

Articolo 17 – Ricorsi

1. I provvedimenti definitivi degli esiti di ciascuna fase valutativa e la concessione/diniego del contributo sono definitivi. Nei loro confronti sono ammissibili, ricorrendone i presupposti:
 - ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura civile; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.
2. Le deduzioni e la costituzione in giudizio competono al FLAG o alla Regione in relazione alla fase procedimentale cui si riferisce il gravame.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dal FLAG Costa dei Trabocchi, per le finalità di cui al presente avviso e sono trattati anche con l'utilizzazione di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all'avviso medesimo. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle procedure di attuazione del FEAMP. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del direttore del FLAG Costa dei Trabocchi che è anche il titolare del trattamento dei dati stessi.

Articolo 19 – Stabilità delle operazioni

1. Il vincolo di stabilità delle operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi è previsto e disciplinato dall'articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013. Per "stabilità delle operazioni" si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita

a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione. Ne consegue che non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario:

- il cambio di proprietà di un bene che procuri un vantaggio indebito a un'impresa;
 - una modifica sostanziale (dismissione o cambio di destinazione degli impianti) che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Gli importi indebitamente versati sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Il Servizio Sviluppo locale ed economia ittica procede al recupero del finanziamento concesso, tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo il Servizio Sviluppo locale ed economia ittica provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.
 3. L'alienazione di macchine e attrezzature oggetto di contributo prima di cinque anni è consentita se finalizzata alla sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche equivalenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva al Servizio Sviluppo locale ed economia ittica della Regione Abruzzo ed al FLAG.
 4. Il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.
 5. Inoltre ai sensi dell'art. 25 del reg UE 508/14 il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al presente bando, non trasferisce tale peschereccio al di fuori dell'unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale contributo. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate sono recuperate in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione sopra specificata non è stata soddisfatta.

Articolo 20 – Derghe

1. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al decreto di liquidazione del sostegno, il beneficiario medesimo deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento può avvenire esclusivamente entro i confini amministrativi della Regione Abruzzo.
2. La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata: "*la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO),*

malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata”.

La causa di forza maggiore costituisce un’eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo. Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore:

a) Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato.

b) Cambio di beneficiario per successione:

se, in corso d’esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

- 1) mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda; in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo.

La documentazione attestante la successione è la seguente:

- per successione effettiva:
 - i. copia del certificato di morte;
 - ii. scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio dimorte rilasciato dal Comune di residenza;
 - iii. copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
 - iv. nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- per successione anticipata:
 - i. dichiarazione sostitutiva del cedente l’azienda;
 - ii. dichiarazione sostitutiva dell’acquirente l’azienda;
 - iii. visura camerale dell’acquirente (solo se imprenditore).

- 2) rinuncia ai benefici relativi alla domanda, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all’Amministrazione competente per territorio.

- 3) fallimento ed altre procedure concorsuali. L’O.I. deve procedere al recupero del finanziamento concesso, tramite insinuazione nel passivo con l’iscrizione nell’elenco dei creditori.

3. Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

Articolo 21 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni Procedurali regionali, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore